



Consiglio Nazionale Forense

presso
Ministero della Giustizia

Roma li, 26 novembre 2004

Prot.n 817/04 G.V.

Alla
FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE
presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
- Palazzo di Giustizia
40124 BOLOGNA

OGGETTO : Corso biennale di formazione professionale
- anno didattico 2004 / 2006

Con riferimento alla richiesta di codesta Fondazione di cui al prot. n. 77/2004, informo che il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta odierna, ha approvato il Corso di formazione professionale di cui in oggetto.

Con i migliori saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
- avv. Giuseppe Bassu -

CNF/eg

**ESTRATTO DAL LIBRO DEI VERBALI
DEL CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI DI BOLOGNA
ADUNANZA DEL 28 FEBBRAIO 2005**

Omissis

VARIE ED EVENTUALI

Omissis

L'anno 2005, e questo giorno di lunedì 28 del mese di febbraio, alle ore 15.30 si è riunito nella sua Sede il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, presenti gli Avvocati:

STRAZZIARI LUCIO PRESIDENTE – CALLEGARO SANDRO SEGRETARIO - SANDRO GIACOMELLI TESORIERE – ATTI ANNALISA – BERTI ARNOALDI VELI GIOVANNI - CLAUDIO CRISTONI - GUIDO CLAUSI- SCHETTINI - VINCENZO FLORIO - GIOVAMBATTISTA FRAGOMENI - MASE' DARI FLAVIA – PACIFICO FAUSTO SERGIO - MAURO POLI - SPINZO ANTONIO –

Omissis

VARIE ED EVENTUALI

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Sandro Callegaro che il Consiglio Nazionale Forense con comunicazione datata 26/11/2004 ha fatto pervenire alla Fondazione Forense Bolognese attestazione di approvazione dei corsi di formazione professionale per i praticanti relativi agli anni didattici 2004-2005 e 2005-2006.

Tale attestazione era stata richiesta in base a quanto previsto dal D.P.R. 10 aprile 1990 n.101 che all'art. 1, 4° comma dispone: " *Costituisce integrazione della pratica forense, contestuale al suo normale svolgimento secondo le modalità del presente articolo, la frequenza di scuole di formazione professionale istituite a norma dell'art. 3.*" E, all'art. 3, comma 1 recita: " *I Consigli dell'Ordine possono istituire scuole di formazione professionale la cui frequenza, ai sensi dell'art. 1, comma 4, integra la pratica forense. I Consiglio dell'Ordine del distretto di corte di appello possono istituire, d'intesa, scuole di formazione unificate per tutti o parte degli ordini di ciascun distretto.*" Ed infine al comma 3 dello stesso articolo è previsto che " *Il Programma dei corsi deve contemplare un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari, su tutte le materie di esame indicate nell'art. 3 della legge 27 giugno 1988, n. 242, condotte da professionisti esperiti negli specifici settori operativi e consistenti anche nello studio, l'analisi e la trattazione, da parte dei praticanti e sotto la guida dei docenti, di casi pratici di natura civile, penale e amministrativa. Il programma dei corsi deve essere preventivamente approvato dal Consiglio Nazionale Forense.*"

Il Consiglio, nel congratularsi per il raggiungimento dell'ambito e non facile obiettivo e che pone la nostra Scuola ai vertici nazionali, riserva ogni ulteriore e conseguente decisione in merito.

Omissis

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Sandro Callegaro

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Lucio Strazziari

E' copia conforme all'originale.
Bologna, 14 giugno 2005

IL PRESIDENTE

(Avv. Lucio Strazziari)

